



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e in particolare gli articoli 3 e 4;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e in particolare l’articolo 4;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e in particolare l’articolo 1, comma 607;
- VISTO Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 9, comma 20, che stabilisce la cadenza triennale dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5, comma 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131;
- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare e l’art. 15 commi 3-bis e 3-ter;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” ed in particolare, l’art. 1, comma 10bis;
- VISTO il Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in Legge n.19 del 27 febbraio 2017, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” ed in particolare l’art. 4 comma 4;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 come integrato dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n.259 del 9 maggio 2017;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124” e in particolare l’articolo 5, comma 3, che dispone la suddivisione in tre fasce delle graduatorie di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze;
- VISTE le Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità impartite dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 9 agosto 2009 e in particolare il punto 2 della parte III, dedicato alla corresponsabilità educativa e formativa dei docenti, e valutata l’opportunità di valorizzare il titolo di specializzazione sul sostegno;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374 concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2020 e, in particolare, l’articolo 14, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 aprile 2018 n. 335, concernente le disposizioni per la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell’infanzia presso le sezioni primavera;
- CONSIDERATA l’opportunità di dover garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno e di contemperare le aspettative dei soggetti controinteressati;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CONSIDERATA la necessità di definire le graduatorie di Istituto in tempo utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico e le assunzioni a tempo determinato e la necessità di fissare un termine congruo in relazione alle cadenze temporali normalmente previste per il conseguimento dei titoli;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative

DECRETA

Art. 1

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015 sono così sostituiti:

“1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.

2. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto concernenti la scuola dell'infanzia e primaria, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento”.

IL MINISTRO

Marco Bussetti